

Caro Collega Presidente,

domani 23 febbraio inizia l'attività della Fondazione Consulenti per il Lavoro relativa al rilascio delle deleghe ad operare nell'ambito dell'intermediazione fra la domanda e l'offerta di lavoro e delle attività ad essa collegabili, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Credo di poter ribadire l' assoluto valore che tale regime autorizzatorio riveste per l' immagine della nostra Categoria, così come per il futuro professionale degli iscritti: siamo l' unico Ordine Professionale investito del diritto di agire ufficialmente nel mercato del lavoro e auspichiamo di poterci inserire in tale contesto con la massima adesione da parte dei Colleghi.

Ti chiedo quindi la fattiva collaborazione del Consiglio Provinciale da te presieduto, in relazione a quanto previsto dal Regolamento della Fondazione stessa, che ti allego e che potrai anche leggere sia sul nostro sito istituzionale www.consulentidellavoro.it sia su quello specifico della Fondazione www.fondazioneilavoro.it .

In particolare, mi riferisco agli articoli 5 e 6 dello stesso Regolamento, che disciplinano i rapporti tra la Fondazione Consulenti per il Lavoro ed i vari Consigli Provinciali dell'Ordine: sarà cura della Fondazione inoltrare ad ogni CPO una richiesta di conferma dei dati comunicatici dal Consulente richiedente, al fine del regolare rilascio della delega stessa.

Ogni CPO riceverà dalla Fondazione la segnalazione di quanti, tra i propri iscritti, otterranno la delega ad operare: sarà compito del CPO stesso costituire e detenere un apposito registro che documenti le deleghe in essere, la loro attivazione ed eventuale sospensione, revoca o conclusione. Sarà inoltre cura del CPO avvisare tempestivamente la Fondazione riguardo all'esistenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari ai sensi dell' articolo 6 del Regolamento.

Ti ricordo infine che, ai sensi dell' articolo 19 del Regolamento, la Fondazione avvierà quanto prima un confronto con i CPO per una stesura del tariffario delle operazioni delegate che sia il più possibile aderente ai vari mercati territoriali.

Come puoi ben immaginare, una piena sinergia tra la tua organizzazione provinciale e la Fondazione è condizione essenziale ad operare nella massima trasparenza e correttezza, al fine di soddisfare i requisiti di garanzia e di controllo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci chiede e che risultano insiti nel nostro operare istituzionale e deontologico.

Contatta quindi la sede della Fondazione Consulenti per il Lavoro e più specificamente il suo responsabile di progetto, dott. Andrea Bettini, per qualsiasi approfondimento tu possa ritenere opportuno in relazione alla collaborazione che d'ora in avanti andremo ad instaurare su tale importante tematica.

Da parte mia, l'augurio più sincero per un proficuo inizio d'attività in questo nuovo ambizioso ambito, a te e a tutti i tuoi iscritti.

Il Presidente
Alfio Catalano



Statuto

Fondazione Consulenti per il Lavoro

Articolo 1 – Denominazione

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, costituisce la Fondazione denominata "FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO".

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito territoriale del Comune di Roma, nonché di istituire sedi secondarie a livello nazionale ed europeo.

Articolo 3 – Scopo

La Fondazione non ha scopi di lucro.

Essa ha lo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di intermediazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, c. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e di eventuali successivi provvedimenti normativi, nel rispetto del presente Statuto e dell'emanando Regolamento, sia nel testo attuale, sia con le modifiche in futuro, eventualmente, apportate. La Fondazione, pertanto, interagendo con i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha lo scopo di favorire, a livello nazionale ed europeo, le attività dei Consulenti del Lavoro nella materia sopra specificata ed in quelle connesse o affini, all'uopo dotandosi di adeguato personale e strutture interne, nonché organizzando banche dati ed ogni altro strumento utile al miglior assolvimento della nuova delicata funzione affidata al Consulente del Lavoro nel contesto sociale, economico e lavorativo del Paese.

Allo scopo di conseguire detto risultato, la Fondazione potrà anche svolgere, con carattere accessorio e secondario rispetto all'attività istituzionale, ogni altra attività consentita dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

Per tali attività accessorie, quindi non abituali, dovrà essere redatto il bilancio o rendiconto annuale, con contabilità separata, nel rispetto delle norme che disciplinano gli Enti non commerciali.

In ogni caso gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Resta, pertanto, vietata la distribuzione interna alla Fondazione, nonché a favore dei promotori o dei sostenitori, sotto qualsiasi forma, quindi anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

La Fondazione opererà nell'ambito territoriale nazionale ed europeo conferendo ai Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti negli albi provinciali, a loro richiesta, opportune deleghe.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dalla somma di euro 26.000,00 (euro ventiseimila virgola zero centesimi) conferita a titolo di liberalità, quale patrimonio iniziale, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, come risulta dall'atto costitutivo. Tale somma potrà essere incrementata con ulteriori contributi da parte dell'Ente Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti, di privati o dell'Ente Fondatore, sempre che tali beni, elargizioni e contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di bilancio che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il

patrimonio.

Articolo 5 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) rendite derivate dal patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- b) rimborsi dovuti dalle aziende fruitrici dei servizi;
- c) elargizioni, contributi ed ogni altro bene pervenuto alla Fondazione e non destinato dal donante al patrimonio;
- d) ogni eventuale contributo od elargizione destinati espressamente all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio;
- e) avanzi di bilancio non portati a riserva.

Articolo 6 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Consultivo.

a) Il Presidente

Il Presidente pro-tempore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è Presidente, di diritto, della Fondazione e del relativo Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tutto il periodo del suo mandato elettivo.

Il primo Presidente dura in carica dalla data della costituzione della Fondazione fino all'insediamento del successivo Presidente del Consiglio Nazionale medesimo.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, può nominare procuratori speciali ed inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione curando l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti i provvedimenti che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- provvede ai rapporti con le autorità tutorie.

b) Il Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

c) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui uno di diritto – il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro – e gli altri quattro scelti tra i componenti del Consiglio Nazionale medesimo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Consiglio Nazionale che li ha nominati.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

In caso di dimissioni o di mancanza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi sono sostituiti con altri membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominati dallo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può delegare al Presidente le proprie attribuzioni nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

In particolare:

- redige il bilancio preventivo e lo presenta, entro il primo ottobre di ogni anno, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per le osservazioni che

potranno essere fatte entro il termine essenziale del 20 ottobre ed, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il bilancio preventivo;

- redige il bilancio consuntivo entro cinque mesi dal termine dell'esercizio annuale, da inviare, entro i 15 giorni successivi dalla sua approvazione, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano, i termini di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo possono essere prorogati per non più di due mesi a discrezione del Presidente; in tale caso, in egual misura verrà prorogato il termine di presentazione del bilancio preventivo al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché degli acquisti e delle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo Stato o in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- redige ed approva i regolamenti attuativi del presente Statuto;
- delibera le modifiche allo Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Per le modifiche dello Statuto occorrerà il preventivo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente.

Deve, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti e nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro tra i Consulenti del Lavoro che non fanno parte del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Consiglio Nazionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Consiglio Nazionale che li ha nominati.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più revisori cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati, in sostituzione, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, esaminando i bilanci e redigendo apposita relazione illustrativa.

Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili redigendo su di esse apposite relazioni ed effettua verifiche contabili.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

e) Il Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo è composto da sette Presidenti di Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro designati dalla Conferenza dei Rappresentanti Regionali, secondo i criteri dalla stessa stabiliti e, successivamente, nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

I componenti del Comitato Consultivo durano in carica tre anni.

In caso di anticipata scadenza del mandato elettivo, sono immediatamente sostituiti su indicazione della suddetta Conferenza e durano, comunque, in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il Comitato Consultivo è convocato a riunioni del Consiglio di Amministrazione almeno due volte nell'arco dell'anno e può esprimere pareri su argomenti specifici di rilevante importanza.

Articolo 7 – Verbali delle riunioni e delle deliberazioni

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal

Presidente e dal Segretario nominato, di volta in volta, fra i membri del Consiglio.

Articolo 8 – Indennità e rimborso spese

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto agli stessi emolumenti spettanti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto agli stessi emolumenti spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

I membri del Comitato Consultivo hanno diritto agli stessi emolumenti spettanti ai componenti esterni delle Commissioni del Consiglio Nazionale medesimo.

Articolo 9 – Compiti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, quale fondatore, dovrà:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare i componenti del Comitato Consultivo sulla base della designazione della Conferenza dei Rappresentanti Regionali;
- esprimere preventivamente parere favorevole, obbligatorio e vincolante, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione;
- esaminare ed esprimere pareri sul bilancio preventivo redatto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei termini di cui all'articolo 6, lettera c), 5° cpv. del presente Statuto.

Articolo 10 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 11 – Liquidazione

In caso di estinzione, per qualunque causa, della Fondazione, la devoluzione del patrimonio dovrà avvenire a favore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Roma, 10 maggio 2004

[Informativa sulla Privacy](#) | [Disclaimer](#)

Riproduzione riservata anche parziale.

© 2002 - Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro - Tutti i diritti riservati



Annuncio del Pres. A. Catalano della stesura finale del Regolamento della Fondazione Lavoro.

Il testo, che disciplina i rapporti tra la Fondazione, il Consiglio Nazionale, i Consigli Provinciali, i Professionisti autorizzati ed i soggetti destinatari dei servizi, è frutto di una lunga serie di attente valutazioni e riflessioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal suo Comitato Consultivo, oltre che di quanto è emerso nel corso dei numerosi incontri avvenuti negli ultimi mesi in tutto il territorio nazionale.

inserito da: *Administrator*
Pubblicato il: Thu, 17 Feb 2005

Vota:  (0 out of 10)

Opinioni: 0%  0% 



Caro Collega,

è con grande piacere che ti annuncio la stesura finale del Regolamento della Fondazione Consulenti per il Lavoro, che potrai trovare qui di seguito, cliccandovi direttamente sopra.

Il testo, che disciplina i rapporti tra la Fondazione, il Consiglio Nazionale, i Consigli Provinciali, i Professionisti autorizzati ed i soggetti destinatari dei servizi, è frutto di una lunga serie di attente valutazioni e riflessioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal suo Comitato Consultivo, oltre che di quanto è emerso nel corso dei numerosi incontri avvenuti negli ultimi mesi in tutto il territorio nazionale. Del resto, un'opportunità epocale come quella riservata dal Legislatore, destinata ad allargare i confini professionali e sociali del nostro ruolo e ad ampliare la nostra già consolidata visibilità di fronte al mercato del Lavoro ed alla società nel suo insieme, non poteva certamente essere da noi affrontata con minore attenzione di quella riservata.

Come probabilmente già saprai, l'accettazione del Regolamento è condizione necessaria alla tua richiesta di delega ad operare nell'ambito dell'intermediazione alla Fondazione Consulenti per il Lavoro, e ti invito, pertanto, a leggerlo approfonditamente: il modulo di richiesta, che potrai compilare sia on-line per quanto attiene alla parte anagrafica, sia inviare in originale alla Fondazione stessa, sarà anch'esso pubblicato sul sito dal prossimo 23 febbraio 2005.

Per qualunque approfondimento, puoi comunque contattare la Fondazione ai suoi recapiti telefonici di Roma (Uff.: 06/59648413 – Fax: 06/54602439) o via e-mail all'indirizzo info@fonfazioneilavoro.it

Buon lavoro.

Il Presidente
Alfio Catalano

Visualizza il [Regolamento della Fondazione Consulenti per il Lavoro](#) - Roma, 16 Febbraio 2005

Visualizza lo [Statuto della Fondazione Consulenti per il Lavoro](#) - Roma, 18 Febbraio 2005.

